

Relazione illustrativa

A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta Regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione, è stato sospeso il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016 e delle relativa imposta sul demanio statale di cui alla l.r.2/1971.

La riapertura del termine, introdotta dalla Regione Toscana a seguito della riacquisizione delle funzioni in materia di demanio idrico e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonchè ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana.

Ai pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della l.r.81/2015 dal 01 luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 comma 4 ultimo periodo della l.r.81/2015.